

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

SERVIZI ESTERO BASE

- Clienti consumatori, al dettaglio e non consumatori -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Aletti S.p.A.
Banca del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Corso Matteotti, 2A – 20121 Milano
Telefono: 800.017.906 - Fax: 045.82.55.970
Sito internet: www.alettibank.it - E-mail: contattaci@bancobpm.it
Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5383 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COSA SONO I SERVIZI ESTERO BASE

L'operatività relativa ai 'Servizi Estero BASE' è quella riconducibile, sotto il profilo contrattuale, al rapporto di conto corrente, residente ovvero non-residente, al quale si appoggia per i profili operativi. Tali servizi sono regolamentati dalle 'Norme che regolano e Servizi di Pagamento', dalle 'Norme generali del rapporto di conto', dalle 'Norme che regolano il conto corrente bancario' e dalle 'Norme che regolano gli affidamenti in conto corrente'.

Indice Servizi Estero 'BASE':

1. Commissioni di intervento
2. Bonifici estero in entrata e disposizioni di pagamento tramite bonifico
3. Negoziazione in cambi a pronti

1. Commissioni di intervento

CHE COS'E' LA COMMISSIONE DI INTERVENTO

La commissione di intervento è una commissione applicata dalla banca per l'esecuzione di tutte le operazioni "estero" ad eccezione dei bonifici di cui al Regolamento UE 1230/2021.

In particolare è applicata a:

- liquidazione di bonifici (incassi) non soggetti a Regolamento UE 1230/2021;
- esecuzione di bonifici (trasferimento fondi) non soggetti a Regolamento UE 1230/2021;
- negoziazione in cambi a pronti.

CONDIZIONI ECONOMICHE – COMMISSIONI DI INTERVENTO

▪ COMM.PER OPERAZIONI CON NEGOZIAZIONE - PERMILLARE	2,000000 ‰
▪ COMM.PER OPERAZIONI CON NEGOZIAZIONE - IMP. MINIMO	3,50 €
▪ COMM.PER OPERAZIONI SENZA NEGOZIAZIONE - PERMILLARE	2,000000 ‰
▪ COMM.PER OPERAZIONI SENZA NEGOZIAZIONE - IMP. MINIMO	3,50 €
▪ COMM.PER OPERAZIONI IN EUR SU C/C IN EUR - PERMILLARE	2,000000 ‰
▪ COMM.PER OPERAZIONI IN EUR SU C/C IN EUR - IMP. MINIMO	3,50 €

2. Bonifici estero extra SEPA entrata e disposizioni di pagamento tramite bonifico

CHE COS'E' IL BONIFICO

Il bonifico è un ordine di trasferimento di fondi, in euro o in divisa, disposto da un soggetto (ordinante) a favore di un altro soggetto (beneficiario) seguito tramite banca.

L'ordine di bonifico può essere disposto presso lo sportello per iscritto (ordine "cartaceo"). L'ordine di bonifico deve contenere obbligatoriamente l'indicazione del codice IBAN del beneficiario e il BIC (Bank Identifier Code) della banca del beneficiario.

Per i bonifici da eseguire in euro o divisa verso paesi non UE, è consigliabile che l'ordine contenga oltre all'indicazione dell'eventuale conto anche il nominativo della relativa banca d'appoggio.

Una incompleta indicazione o una inesattezza di tali coordinate può pregiudicare il buon esito del bonifico.

Le condizioni economiche sotto riportate non comprendono eventuali spese e commissioni reclamate a qualsiasi titolo da banche corrispondenti. Pertanto, in tale evenienza, detti oneri saranno recuperati separatamente nei confronti del cliente.

CONDIZIONI ECONOMICHE – BONIFICI EXTRA SEPA ENTRATA

Spese

▪ BONIFICO EXTRA SEPA IN EURO	10,50 €
▪ BONIFICO EXTRA SEPA IN DIVISA	15,00 €

Valute

▪ ACCR.BONIFICI NO CONVERSIONE O CONVERSIONE TRA DIVISE EEA-NR.GG	0
▪ ACCR.BONIFICI NO CONVERSIONE O CONVERSIONE TRA DIVISE EEA-TIP.GG	LAVORATIVI
▪ ACCRED.OPERAZ. NON SOGGETTE DIR.UE 2015/2366 SENZA CONV.-NR.GG	4
▪ ACCRED.OPERAZ.NON SOGGETTE DIR. UE 2015/2366 SENZA CONV.-TIPO GG	LAVORATIVI
▪ ACCREDITO OPERAZIONI CON CONVERSIONE - NR. GG ¹	4
▪ ACCREDITO OPERAZIONI CON CONVERSIONE - TIPO GG ²	LAVORATIVI

CONDIZIONI ECONOMICHE – DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO

Per le spese relative a bonifici sull'Estero soggetti a Regolamento UE 1230/2021 valgono le condizioni esposte nella sezione "BONIFICI" delle condizioni di conto corrente.

Spese bonifici cartacei (opzione spese SHA) ³

▪ BONIFICO EXTRA SEPA IN EURO	15,50 €
▪ BONIFICO EXTRA SEPA IN EURO/DIVISA TRA CLIENTI BANCA	15,50 €
▪ BONIFICO EXTRA SEPA IN DIVISA	20,00 €

¹ La voce si riferisce sia all'accredito di operazioni con conversione non soggette alla Direttiva UE 2015/2366, sia all'accredito di bonifici con conversione tra divise extra EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA

² La voce si riferisce sia all'accredito di operazioni con conversione non soggette alla Direttiva UE 2015/2366, sia all'accredito di bonifici con conversione tra divise extra EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA

³ Per i bonifici con opzione OUR il costo vivo reclamato dalla banca destinataria è addebitato separatamente.

Penali assenza IBAN-BIC

▪ PENALE ASSENZA IBAN/BIC SU BONIFICI SEPA	2,00 €
▪ PENALE ASSENZA IBAN/BIC SU BONIFICI EXTRA SEPA	10,00 €

Valute

▪ ADDEBITO BONIFICI DISPOSTI - NR. GIORNI	0
▪ ADDEBITO BONIFICI DISPOSTI - TIPO GIORNI	LAVORATIVI DA DATA CONTABILE

3. Negoziazione in cambi a pronti

CHE COS'E' IL SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE IN CAMBI A PRONTI

Le operazioni in cambi a pronti consistono nell'acquisto o nella vendita di divisa estera contro euro o altra divisa, in ogni momento della giornata in cui la Banca è aperta, al cambio del momento proposto dalla Banca e accettato dal cliente. I clienti possono, in ogni momento della giornata, effettuare operazioni di acquisto o di vendita di divise estere al cambio del momento quotato dalla Banca.

A tal proposito presso la banca è disponibile, allo sportello dove si svolgono le operazioni di cambio, il relativo listino, in formato cartaceo, al quale fare riferimento. Vengono praticati cambi differenti tra gli acquisti e le vendite.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese

▪ COMPRAVENDITA IN DIVISA PRONTI/TERMINE	10,00 €
--	---------

Valute

▪ ADDEBITO COMPRAVENDITA DIVISA A PRONTI - NR GIORNI	0
▪ ADDEBITO COMPRAVENDITA DIVISA A PRONTI - TIPO GIORNI	LAVORATIVI DA DATA CONTABILE
▪ ACCREDITO COMPRAVENDITA DIVISA A PRONTI - NR GIORNI	2
▪ ACCR.COMPRAVENDITA DIVISA A PRONTI - TIPO GIORNI	LAVORATIVI DA DATA CONTABILE

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto di conto corrente

- Il Cliente e la banca hanno diritto di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di estinzione, dandone comunicazione in forma scritta, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dichiarato dal Cliente ha effetto immediato, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 4. Nel caso di recesso della banca sarà dovuto al Cliente un preavviso di 15 giorni e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di "Cliente al dettaglio" e "consumatore", un preavviso non inferiore a due mesi.

E' fatto salvo il diritto per la banca di recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo.

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto corrente; il Cliente è pertanto tenuto in ogni caso di recesso a:

- riconsegnare alla banca tutti gli strumenti di pagamento connessi al rapporto che siano ancora in suo possesso;
 - rimborsare tutti gli importi che risultino a credito della banca.
2. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.
 3. Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata.
 4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti – comunicare alla banca un termine di preavviso ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
 5. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla banca entro i limiti di capienza del conto.
 6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei contestatari o dalla banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri contestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente

1. La banca provvede a chiudere il rapporto di conto corrente entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui il recesso è divenuto operante.
2. Sugli importi dovuti e non pagati alla data di chiusura del rapporto, saranno dovuti alla Banca gli interessi di mora.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;

- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Banca Aletti S.p.A.

Gestione Reclami presso Banco BPM S.p.A. - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi

- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.alettibank.it

- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it

- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclamibancari@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;

- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;

- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

LEGENDA

BIC (Business Identifier Code)	Codice d'identificazione delle istituzioni finanziarie e delle società, a livello internazionale, avente lo scopo di agevolare l'elaborazione automatizzata dei messaggi scambiati all'interno del circuito Swift
Banca incaricata	È qualsiasi banca, diversa dalla banca trasmittente, che cura l'incasso su mandato della banca trasmittente.
Banca trasmittente	È la banca alla quale l'ordinante ha affidato l'esecuzione dell'incasso.
Bonifico - SEPA	Con il bonifico SEPA ordinario, la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le

	istruzioni del cliente, verso paesi SEPA. Nell'ambito dei bonifici SEPA si distingue il bonifico istantaneo, di cui allo Schema SEPA Instant Credit Transfer, in cui la conferma della messa a disposizione dei fondi avviene in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, entro 10 secondi dal momento della ricezione della conferma dell'Ordine da parte del Prestatore di Servizi di pagamento dell'Ordinante. Una volta ricevuto dalla Banca, l'ordine di bonifico istantaneo non può essere revocato.
Bonifico estero	Disposizione di un ordine di pagamento in cui almeno una delle parti è non residente o il cui importo è espresso in divisa estera.
Commissioni di intervento	Commissioni applicate per l'elaborazione delle operazioni di pertinenza estero di qualsiasi natura.
Direttiva UE 2015/2366	Direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno.
Divisa estera	Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio dollari USA).
EEA	European Economic Area: identifica tutti i paesi dell'Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
IBAN	L'International Bank Account Number, più noto nella forma abbreviata IBAN, è uno standard internazionale utilizzato per identificare un'utenza bancaria. E' un codice di 27 lettere e numeri, composto da CIN, ABI/CAB e numero di conto corrente. Il codice IBAN (International Bank Account Number) è definito a livello internazionale e consiste in: 2 lettere rappresentanti la Nazione (ad esempio: IT per l'Italia) 2 cifre di controllo il codice BBAN nazionale. Per l'Italia il BBAN è stato fissato a 23 caratteri prevedendo un carattere (solo lettera per l'Italia) per il CIN, 5 (numeri) per l'ABI, 5 (numeri) per il CAB e 12 cifre (alfanumeriche) per il conto corrente.
Negoziazione / Arbitraggio	Trasformazione di una divisa in altra divisa disponibile sul mercato (compreso l'euro).
Paesi Unione Europea	Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
Spese SHA / OUR / BEN	Sui bonifici internazionali il cliente ordinante ha la facoltà di indicare l'opzione di addebito delle spese relative all'operazione: - con il codice SHA, la banca dell'ordinante e quella del beneficiario addebitano al rispettivo cliente le spese di propria competenza; - con il codice OUR, le spese della banca dell'ordinante e quelle della banca del beneficiario sono a carico dell'ordinante; - con il codice BEN, le spese della banca del beneficiario e quelle della banca dell'ordinante sono a carico del beneficiario. Le opzioni OUR e BEN sono applicabili quando almeno uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento coinvolti nell'operazione sia al di fuori dell'ambito EEA. Resta salva, anche per operazioni in ambito EEA, la possibilità di prevedere forme di esenzione dall'applicazione di spese per l'accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e di lavoratori dipendenti.
Tasso di cambio (fonte di riferimento)	Indica la fonte di riferimento del tasso di cambio (ad esempio, listino cambi presso la filiale).
Valuta Forex	Valuta internazionale di regolamento corrispondente a 2 giorni lavorativi internazionali.
Valuta sugli addebiti	Indica il numero di giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del

	prelievo.
Valute sul versamento di contante	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.